

CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

25/144/CU09/C10

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE, RECANTE “MISURE
DI CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO”,
COLLEGATO ALLA LEGGE 30 DICEMBRE 2024, N. 207, “BILANCIO DI
PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2025 E BILANCIO
PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2025-2027”**

*Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. a), n. 1), del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281*

Punto 09) Odg Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, preliminarmente, osserva che, pur con le limitazioni derivanti dagli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, la materia Agricoltura, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, rientra tra quelle residuali con potestà legislativa riconosciuta alle Regioni, essendo sottratta alla competenza statale (tra le altre Corte costituzionale, sentenze 13 gennaio 2004 n. 12 e 13 aprile 2023, n. 68).

Nella presentazione del DDL non si evince alcun ruolo, nemmeno gestionale, delle Regioni. Il ruolo delle Regioni sembra limitato all'esame dei provvedimenti attuativi in seno alla Conferenza Stato-Regioni.

La Conferenza nell'esprimere il parere favorevole sul provvedimento condivide alcune considerazioni e propone alcuni emendamenti al testo.

Considerazioni

- 1) Sostegno alle produzioni - La maggior parte delle risorse è destinata al sostegno delle produzioni con interventi che con ogni probabilità si trasformeranno in aiuti a ettaro o a capo senza una effettiva ristrutturazione dei settori interessati (a parte forse l'olio per cui si prevede il reimpianto con varietà resistenti).
- 2) Sostegno alle imprese colpite da epizootie - Il disegno di legge introduce una misura concreta a favore della sostenibilità economica delle imprese agricole colpite da epizootie nel corso del 2025. L'intervento va valutato positivamente anche in ragione della recente diffusione della peste suina africana, della dermatite nodulare contagiosa nei bovini (Lumpy Skin Disease - LSD) e dei frequenti focolai di influenza aviaria. Sembrerebbe però opportuno un analogo intervento anche per le fitopatie di origine biotica (es. *Drosophyla suzukii*, Cimice asiatica, *Popillia japonica*, ecc.) e abiotica.
- 3) AGEA si trasforma in AGEAIT - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Innovazione e Tecnologia, per valorizzare il patrimonio informativo del SIAN e guidare l'innovazione nel settore agricolo e della pesca. L'intento di valorizzare il patrimonio informativo del SIAN è certamente meritorio, ma va ricordato che il SIAN è un sistema federato (centro/periferia) con competenze e responsabilità anche delle Regioni.

Proposte emendative

1) Proposta additiva

3.1, lettera e)

All'articolo 3, primo comma, è INSERITA la lettera c) "realizzazione e miglioramento di strutture aziendali connesse alla produzione della carne bovina e valorizzazione dei contratti di filiera";

MOTIVAZIONE

Considerato che l'articolo reca disposizioni per investimenti volti a sostenere la produzione di carne bovina da allevamenti situati sul territorio nazionale, potrebbe costituire una misura efficace, da considerarsi in aggiunta al sostegno già previsto dall'articolo 3, l'introduzione del sostegno per investimenti per strutture aziendali.

Le misure a premio previste al comma 1 lettere da a) a d), considerate le dimensioni di alcuni allevamenti, non produrrebbero risultati apprezzabili. Al contrario, una misura di investimenti strutturali per l'ammodernamento della filiera potrebbe consentire di efficientare il sistema produttivo.

2) Comma aggiuntivo

3.3 bis

Dopo il comma 3 dell'articolo 3, INSERIRE il seguente:

"3-bis. "In aggiunta, i contributi di cui al comma 1 lettera e) possono essere concessi nel rispetto del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali".

MOTIVAZIONE

Si propone un inquadramento alternativo al "de minimis" agricolo per l'inquadramento dei contributi per investimenti strutturali introdotti alla lettera e) dell'articolo 3.

3) Proposta additiva

5.2

All'articolo 5, comma 2 DOPO LE PAROLE "Il Piano di cui al comma 1"

INSERIRE "finalizzato a dare continuità attuativa agli articoli 6 e 7 del Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia (D.M. 6 marzo 2020, n. 2484)."

MOTIVAZIONE

L'integrazione si rende necessaria al fine di:

1. consentire l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 6 e 7 del D.M. 2484/2020 che prevedono, di finanziare i medesimi interventi, indicati all'art. 5, comma 1, del DDL "MISURE DI CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO", per i quali la spesa del DDL è finalizzata (art. 6, D.M. 2484/2020 – Reimpianto olivi zona infetta e art.7, D.M. 2484/2020 - Riconversione verso altre colture);

2. colmare il forte divario tra risorse disponibili del Piano Straordinario Xylella della Regione Puglia e le domande di contributo provenienti dalle estese aree olivicole infette dalla Regione.

L'emendamento, inoltre, riconducendo l'attuazione degli interventi da finanziare con il DDL a procedimenti del Piano Straordinario Xylella in corso di attuazione, consente di



semplificare l'azione amministrativa e dare pronta risposta alle necessità dei territori pugliesi gravemente colpiti dalla fitopatia Xylella, la quale caratterizza e penalizza, senza precedenti, il settore olivicolo della Puglia.

4) Nuovo articolo

6.bis Misure di sostegno per le imprese colpite da fitopatie

1. All'articolo 1, comma 433, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), DOPO LE PAROLE "dalla medesima malattia epidemica." sono INSERITE le seguenti: "Il Fondo può essere altresì utilizzato dalle Regioni e Province autonome per la gestione dell'emergenza sul territorio con azioni di contrasto e di sorveglianza, per eliminare le fonti di rischio come i vigneti abbandonati e le viti inselvatichite e per il finanziamento e l'attuazione di progetti di ricerca e sperimentazione.

MOTIVAZIONE

L'emendamento proposto consente di ampliare le possibilità di utilizzo del "Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite" in modo da contrastare più efficacemente la diffusione della malattia". La richiesta è stata condivisa a livello di Comitato Fitosanitario Nazionale e più volte reiterata dalla Commissione Politiche Agricole.

5) Proposta sostitutiva

7.1

All'articolo comma 1, prima della lettera a) LE PAROLE CHE SEGUONO IL PERIODO "1. All'articolo 26 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:"

SONO SOSTITuite DALLE SEGUENTI:

a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2- bis. Le risorse del Fondo di parte capitale oltre che per la realizzazione degli interventi contemplati al precedente comma, possono essere utilizzate dalle Regioni e Province Autonome per rafforzare le misure di biosicurezza nell'ambito delle disposizioni previste dalle Ordinanze del Commissario straordinario della PSA, individuando quali beneficiari anche soggetti diversi dagli allevatori. Tali risorse possono inoltre essere utilizzate anche per finanziare interventi di ripresa delle attività di allevamento di suini, negli allevamenti che sono interessati dalle zone restrizione II e III.

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Fatte salve le prescrizioni dell'autorità competente a tutela della sicurezza alimentare e della salute animale, al fine di contenere i danni indiretti derivanti dalla diffusione della peste suina africana (PSA), è concesso un contributo in favore delle aziende del settore della macellazione per il congelamento e lo stoccaggio, per un periodo minimo di quindici giorni, di suini macellati provenienti da zone di restrizione, nel limite di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione del contributo di cui al presente comma, nonché la sua entità per singolo intervento.



3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.»;

b) al comma 5, le parole «di cui al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «derivanti dai commi 1, 2 e 3».

c) il comma 4 è modificato come segue

4. La concessione dei contributi economici di cui al presente articolo è subordinata alla preventiva verifica della compatibilità dei medesimi con le pertinenti norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato”

MOTIVAZIONE

Raccomandiamo l'ampliamento dei beneficiari del fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali, individuando quali beneficiari anche soggetti diversi dagli allevatori, per un utilizzo più efficace delle risorse, come già manifestato, peraltro, in più sedi.

6) Proposta additiva

9.3

All'articolo 9, comma 3. DOPO LE PAROLE “(...) operazioni di affitto”

INSERIRE “o di comodato gratuito”.

MOTIVAZIONE

Si suggerisce di ampliare le modalità di utilizzo dei terreni abbandonati, prevedendo che la “banca comunale delle terre” possa rendere disponibili i terreni anche in comodato gratuito, oltre che in affitto, per finalità sociali, formative o ambientali.

7) Proposta additiva

9.4

All'articolo 9, comma 4, DOPO LE PAROLE “(...) i comuni provvedono”

INSERIRE “o, se esistenti, le banche della terra regionali”.

MOTIVAZIONE

Si propone di inserire il riferimento anche alle banche della terra regionali, ove esistenti, per garantire il coordinamento e l'integrazione tra i diversi livelli amministrativi.

8) Proposta additiva

9.5

All'articolo 9, comma 5 DOPO LE PAROLE “(...) ivi incluse le cooperative”

INSERIRE “e altri soggetti individuati dalle leggi regionali, quali le Associazioni fondiarie”.

MOTIVAZIONE

Si suggerisce di prevedere che tra i soggetti che possono accedere alle informazioni e alle procedure siano inclusi altri soggetti individuati dalle leggi regionali, ad esempio le Associazioni fondiarie.



9) Proposta additiva

9.7

All'articolo 9, comma 7 INSERIRE

"I canoni dei contratti di affitto sono riscossi solo qualora non sia stato previsto un comodato gratuito."

MOTIVAZIONE

Si suggerisce di inserire una clausola che stabilisca che i canoni dei contratti di affitto siano riscossi solo nei casi in cui non sia previsto un comodato gratuito, per evitare disparità di trattamento e favorire l'uso produttivo dei terreni.

10) Proposta sostitutiva

9.8

All'articolo 9, comma 8 LE PAROLE "(...) sono integrate le predette disposizioni"

SONO SOSTITuite CON "le predette disposizioni sono integrate dalle Regioni, con propri atti, in sede di definizione dei contenuti e dei requisiti delle manifestazioni di interesse".

MOTIVAZIONE

Si propone di specificare che i contenuti del decreto di attuazione siano stabiliti dalle Regioni con propri atti, in coerenza con le competenze costituzionali in materia di agricoltura e uso del suolo.

11) Proposta additiva

16.1. lettera a)

All'articolo 16, comma 1, lett. a) le uova prodotte in allevamenti che hanno in essere un contratto di conferimento, di trasferimento o di vendita di tutta la produzione, con uno o più centri di imballaggio, in cui sia verificabile il sistema di allevamento adottato dopo le parole "in cui sia verificabile" aggiungere "dalla BDN".

12) Proposta sostitutiva

17.1, lettera c), punto 1.

LE PAROLE "del 31 dicembre 2025" SONO SOSTITuite dalle seguenti:

"del 31 luglio 2026"

MOTIVAZIONE

Siamo assolutamente favorevoli all'emendamento previsto, che va a risolvere una parte delle problematiche evidenziate negli ultimi anni; il termine del 31/12/2025 è sicuramente migliorativo, ma proponiamo un ulteriore posticipo considerando le persistenti difficoltà: il processo di allineamento dello schedario grafico non è ancora stato avviato pertanto si ritiene opportuno introdurre una data che verosimilmente ponga tutte le superfici impiantate recentemente sullo stesso piano.

13) Proposta sostitutiva

19.1

All'articolo 19, comma 1 le seguenti parole

"6-ter. Con accordo adottato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. sono approvate le linee guida recanti le



modalità di attuazione del comma 6-bis. Con le linee guida di cui al primo periodo, possono essere individuati ulteriori provvedimenti, anche di competenza di regioni ed enti locali, per i quali i CAA possono ricevere le istanze delle imprese agricole e in relazione ai quali trova applicazione la procedura di cui al comma 6-bis.

6-quater. Fatte salve le tutele contrattuali a favore dell'impresa istante e ferma restando la responsabilità penale, se il CAA rilascia l'attestazione di cui al comma 6-bis non conforme alle risultanze istruttorie o comunque in violazione delle leggi e dei regolamenti che disciplinano la materia, l'attività del CAA è sospesa per un periodo non inferiore a un anno, se la condotta è realizzata con dolo o colpa grave. In caso di reiterazione della condotta nell'anno successivo allo spirare della sospensione, al CAA è definitivamente inibita la possibilità di svolgere l'attività. Se la condotta di cui al primo periodo è realizzata con colpa lieve l'attività è sospesa per un periodo di quattro mesi.

Le regioni che hanno autorizzato il CAA ai sensi del capo III del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 21 febbraio 2024, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 87 del 13 aprile 2024, sono competenti in ordine all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74.

6-quinquies. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

SONO SOSTITuite DALLE SEGUENTI:

“6.ter Con accordo adottato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate le linee guida recanti le modalità di attuazione del comma 6-bis. Le Regioni e le Province autonome possono individuare ulteriori provvedimenti di propria competenza per i quali i CAA possono ricevere le istanze delle imprese agricole e in relazione ai quali trova applicazione la procedura descritta al comma 6-bis. In tal caso, le Regioni possono seguire le linee guida di cui al primo capoverso.

6-quater. Fatte salve le tutele contrattuali a favore dell'impresa istante e ferma restando la responsabilità penale, se il CAA rilascia l'attestazione di cui al comma 6-bis non conforme alle risultanze istruttorie o comunque in violazione delle leggi e dei regolamenti che disciplinano la materia, l'attività della sede operativa del CAA presso cui opera l'operatore che ha posto in essere la violazione è sospesa, limitatamente alle attività di cui ai commi 6-bis e 6-ter, per un periodo non inferiore a un anno, se la condotta è realizzata con dolo o colpa. In caso di reiterazione della condotta nell'anno successivo allo spirare della sospensione, alla sede del CAA è definitivamente inibita la possibilità di svolgere la relativa attività. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e foreste è competente in ordine all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni per i procedimenti di cui al comma 6-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74.

6-quinquies. Per i provvedimenti di competenza di Regioni e Province autonome, individuati ai sensi del comma 6-ter, le Regioni che hanno autorizzato il CAA ai sensi del



capo III del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 21 febbraio 2024, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 87 del 13 aprile 2024, sono competenti in ordine all'accertamento delle violazioni ed all'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 6-quater. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74.

6-sexies. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

MOTIVAZIONE

Si ritiene opportuno che siano le Regioni e le Province autonome, nell'ambito delle loro competenze esclusive residuali in materia agricola, a stabilire se e quali procedimenti affidare alla gestione istruttoria del CAA.

Si ritiene, inoltre, opportuno limitare l'irrogazione dell'eventuale sanzione alla sede operativa in cui è stata rilevata la violazione e non al CAA riconosciuto per non bloccare l'attività di un intero CAA e creare disservizi alle aziende agricole. Si ritiene, altresì, di limitare la sospensione alle sole attività procedurali attribuite ai CAA.

Si evidenzia che la previsione di una distinzione tra colpa grave e colpa lieve è in contrasto con quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 689/1981 in materia di sanzioni amministrative. Inoltre, la Pubblica Amministrazione non può svolgere indagini sull'elemento soggettivo della condotta.

Non si ritiene, infine, opportuno attribuire alle Regioni poteri sanzionatori in relazione a procedimenti amministrativi non discrezionali che il MASAF o gli enti dallo stesso vigilati hanno assegnato ai CAA e su cui non hanno alcuna competenza. Nel caso di sedi dislocate in una Regione diversa rispetto a quella che ha riconosciuto il CAA, si pone il problema di stabilire chi procede all'accertamento e all'irrogazione della sanzione.

14) NUOVO ARTICOLO “Modifiche al DL 29 marzo 2019, n. 27”

(Da definire se NUOVO CAPO)

1. Al comma 4 dell'articolo 3 del D.L. 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazione dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, e s.m.i. deve essere eliminato il paragrafo seguente “Nel caso di mancata o tardiva registrazione mensile di quantitativi di latte vaccino, ovino e caprino superiori a 500 ettolitri per due mesi consecutivi si applica la sanzione accessoria del divieto di svolgere l'attività di cui ai commi 1 e 2 nel territorio italiano, per un periodo da sette a trenta giorni”

MOTIVAZIONE

L'applicazione della sanzione accessoria che non si estingue nel caso di pagamento in misura ridotta risulta di fatto inapplicabile.

2. Il comma 4-bis dell'articolo 3 del D.L. 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazione dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, e s.m.i. VIENE SOSTITUITO dal seguente “Le sanzioni di cui al comma 4 si applicano a partire dalle dichiarazioni riferite alle produzioni realizzate nell'anno 2026”.

MOTIVAZIONE

Allineamento dei controlli rispetto alla tempistica prevista dalla L. 689/81 riguardo alla procedura di contestazione in relazione al rilievo automatico delle irregolarità nelle



piattaforma SIAN. In particolare le procedure di controllo applicate a posteriori alle dichiarazioni latte riferite ad anni solari conclusi (2023-2025) non consentono la pronta contestazione e il rispetto della tempistica prevista dall'art. 14 della L. 689/1981, ovvero del termine di 90 giorni per la notifica degli estremi della violazione, la cui decorrenza deve partire, come sancito da recenti sentenze, dal momento dell'accertamento dell'illecito da parte dell'organismo deputato al controllo, di fatto quindi dal giorno successivo rispetto al termine della dichiarazione mensile/annuale/trimestrale, esponendo così le stesse Amministrazioni regionali a più che probabili contenziosi.

Osservazioni

- 1) Articolo 2 - Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per i contratti della filiera del frumento: si segnala che la percentuale del 20% è esigua e potrebbe non essere appetibile.
- 2) Articolo 3 - Produzione della carne bovina e valorizzazione dei contratti di filiera – Linea vacca-vitello: si rileva che il riparto delle risorse previsto è il 70 % alla filiera orientata alla carne e il 30 % a favore della filiera a duplice attitudine carne-latte. Secondo i dati ricavati dalla BDN al 30.06.2025 (dal calcolo è stata esclusa la tipologia ingrasso per autoconsumo) gli allevamenti di bovini da carne sia in termini di numero di allevamenti che di numero di capi rispetto al totale degli allevamenti e dei capi a orientamento carne e a orientamento misto (carne e latte che solo quelli che danno, luogo alla filiera a duplice attitudine) ammontano a oltre l'80 %. A seguito di questa rilevazione si propone di portare la percentuale destinata alla filiera del bovino da carne dal 70 % all'80 %. Sempre considerando i dati ricavati dalla BDN al 30.06.2025 (dal calcolo sono stati esclusi gli allevamenti familiari e le collezioni faunistiche) risulta che il 60 % degli allevamenti e il 77,5 % dei capi bovini si colloca nelle regioni del nord e centro ma, poiché come si evince dalla "relazione tecnica", le risorse stanziare con il presente articolo devono rispettare il "vincolo di destinazione dell'80 per cento delle risorse nelle aree del Mezzogiorno e del 20 % per cento nelle aree del Centro-Nord" non si comprende, sul piano tecnico, come possano essere raggiunti gli obiettivi previsti di incremento dei capi nel triennio, come enunciati nella relazione tecnica (600.000 capi in tre anni).
- 3) Articolo 4 - Incentivazione all'imprenditoria giovanile e femminile: sono previsti 50 ML di euro/annui per il prossimo triennio, destinati per il 65% alla concessione di mutui a tasso agevolato e per il 35% alla concessione di contributi a fondo perduto. CHIARIRE come tali aiuti verranno gestiti (in de minimis, in esenzione?) e se sia possibile utilizzare le risorse per finanziare altri bandi pubblicati ai sensi di leggi regionali.
- 4) Articolo 9 - Disposizioni in materia di recupero di terreni abbandonati e silenti: l'articolo 9 che introduce nuove disposizioni per il recupero di terreni incolti contrasta con le eventuali disposizioni regionali in materia di banca della terra regionale. La previsione a livello statale potrebbe avere l'effetto positivo di sollecitare i Comuni a intervenire, però sarebbe importante demandare alle Regioni la fase della gestione e affidamento delle terre recuperate, in modo da assicurarne anche una gestione ottimale. In questa logica si propone di lasciare ai Comuni la fase della ricognizione delle terre incolte ma di affidare alle Regioni o a loro Enti dipendenti la fase di approvazione dei



piani di sviluppo aziendale e successiva assegnazione delle terre incolte. Tuttavia, senza l'attribuzione di risorse (come ora disposto al comma 10 dell'articolo 9) risulta molto difficile per le amministrazioni comunali ottemperare all'obbligo di censimento di cui al comma 3. Abbiamo forti perplessità riguardo la costituzionalità (in base alla normativa a tutela della proprietà privata) del canone da corrispondere per l'utilizzo in affitto dei terreni silenti (comma 7) e l'acquisizione dello stesso canone da parte del Comune decorsi tre anni senza rivendicazione da parte degli aventi diritto.

Pertanto, si ritiene possa essere preso in considerazione l'utilizzo gratuito dei terreni silenti con eventuale riconoscimento dei miglioramenti/investimenti fondiari effettuati dall'utilizzatore nel caso si faccia avanti nel corso dell'utilizzo persona che dimostri di essere proprietaria del bene o titolare di altro diritto reale. I miglioramenti/investimenti sarebbero nel caso valutati con perizia. Per le Regioni, dove esiste già lo strumento Banca della Terra regionale si propone, al fine di evitare dispersione di informazioni e di risorse, che il censimento dei terreni abbandonati e silenti di proprietà privata attuato dai Comuni («banca comunale delle terre», comma 3), confluisca nella Banca della Terra regionale, in sezioni separate «terreni abbandonati» e «terreni silenti» da crearsi all'interno dei portali regionali della Banca della Terra.

Per i terreni abbandonati di proprietà comunale (comma 4) si propone che tali terreni, organizzati dall'amministrazione comunale in lotti funzionali, siano proposti per la concessione in uso tramite avviso pubblico da pubblicarsi nei portali regionali della Banca della Terra regionale dove esiste già la sezione relativa agli avvisi delle amministrazioni pubbliche («Beni di altri enti pubblici»).

La legge sulla montagna (Legge 131/2025) all'articolo 30 prevede l'istituzione del Registro Nazionale dei terreni silenti che confluirà nel SIAN ove si fa proprio riferimento alle definizioni di terreno abbandonato e terreno silente del Dlgs 34/2018, mentre nell'articolato sono utilizzati solo i termini con riferimento a definizioni diverse.

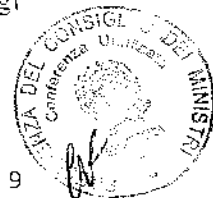
A differenza di quanto indicato in questo articolo, la Legge sulla montagna rimanda ad un decreto di istituzione del registro che sarà poi implementato dalle Regioni, mettendo in luce una certa incongruenza tra le diverse norme.

In particolare:

Comma 2: risulta necessario coordinare le definizioni di «terreno abbandonato» e «terreno silente» con quanto previsto dalla legge 4 agosto 1978, n. 440, tuttora vigente, che contiene norme per il riordino fondiario e il recupero produttivo dei terreni abbandonati o incolti, e con le disposizioni introdotte dal D.lgs. 34/2018 in materia di gestione forestale sostenibile, che prevede la figura dei «terreni silenti agricoli e forestali» ai fini del censimento e della pianificazione delle superfici boscate.

Si propone inoltre di specificare il significato di «terreni sottoposti a vincoli di destinazione», chiarendo se tra questi debbano intendersi compresi anche i boschi e le aree forestali, in quanto la loro inclusione o esclusione incide sull'ambito applicativo della norma e sulle competenze regionali in materia forestale.

Comma 6: Si propone di consentire la stipula di contratti di comodato gratuito, in particolare a favore di giovani agricoltori o altri soggetti individuati dalle leggi regionali;



chiarire l'espressione "acquisisce la disponibilità del privato proprietario",
specificando le modalità con cui il Comune accerta tale disponibilità;
prevedere che, qualora il proprietario non provveda alla gestione o alla messa a
disposizione del terreno, l'assegnazione possa essere effettuata da autorità, garantendo
comunque la tutela del diritto di proprietà.

Roma, 27 novembre 2025.

